



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 43 del 18/12/2018**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno **duemiladiciotto diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Assente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Assente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Assente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

**PRESENTI N. 10**

**ASSENTI N. 3**

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO - nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. quattro all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 43 del 18/12/2018

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

L'assessore al bilancio Bortolotti Pietro illustra il punto in modo ampio e dettagliato; dopo di che

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Comune di Dosolo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2015, ha adottato il "Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie", come imposto dall'art. 1, comma 611, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015),

Richiamata la Deliberazione consiliare n. 8 del 22/03/2016, con la quale è stata approvata la "Relazione finale sul Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'anno 2015", in ottemperanza a quanto disposto dal comma 612 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/09/2017, con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da mantenere, quelle da cedere/alienare e quelle da assoggettare alle altre misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP (contenimento dei costi, aggregazione anche mediante fusione, incorporazione o liquidazione);

Preso atto che con il predetto provvedimento il Consiglio Comunale ha deliberato:

- di mantenere le partecipazioni detenute nelle seguenti società: Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A. (quota di partecipazione: 0,4563%), Gal Terre del Po S.C.R.L. (quota di partecipazione: 0,7042%), S.i.e.m. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A. (quota di partecipazione: 0,8495%) e Territorio Energia Ambiente S.p.A. – TEA S.p.A. (quota di partecipazione: 0,0021%), per insussistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 del TUSP, che impongono l'adozione di misure di razionalizzazione;
- di adottare, quale misura di razionalizzazione della partecipazione detenuta, la messa in liquidazione di Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. – G.I.S.I. S.p.A. (quota di partecipazione: 12,475%) in accordo con gli altri soci entro il termine di un anno a partire dal 26/09/2017.

La predetta misura di razionalizzazione è stata motivata in base alle seguenti considerazioni: G.i.s.i. S.p.A. non risponde pienamente ai criteri dell'articolo 20, comma 2, del TUSP, dato che non ha dipendenti, e pertanto il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti; svolge attività analoga a quella svolta da altra società partecipata indirettamente dal Comune, ossia Tea Acque s.r.l. Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ex art. 5 del TUSP, si è evidenziato che la società non svolge più il servizio diretto di collettamento e depurazione delle acque reflue, ma è di fatto una società patrimoniale, titolare degli impianti di collettamento e depurazione; inoltre i costi di gestione, in virtù dei patti parasociali all'epoca sottoscritti, potrebbero in futuro avere ripercussioni dirette sul

bilancio dei soci. Già con il piano di razionalizzazione 2015 l'Amministrazione Comunale ha avviato azioni finalizzate alla riduzione dei costi di gestione di G.i.s.i. S.p.A., che hanno portato nel 2016 ad una riduzione dei compensi previsti per gli amministratori;

Considerato che la partecipazione, pari allo 0,9346%, detenuta dal Comune di Dosolo nella società Oglio Po Terre d'Acqua s.c.r.l. non era stata oggetto di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP, in quanto il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 del 17.11.2016, ha approvato il recesso dell'Ente dalla predetta società, che si perfezionerà a breve con la liquidazione della quota sociale;

Richiamata la deliberazione n. 36 del 02/10/2018, con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dello stato di attuazione alla data del 26.09.2018 delle azioni previste nel piano di razionalizzazione straordinaria sopracitato, rilevando la mancata messa in liquidazione di Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. – G.I.S.I. S.p.A. a tale data, ed ha altresì preso atto della volontà dei soci, ribadita nel verbale dell'Assemblea ordinaria del 28.06.2018, di procedere alla messa in liquidazione della società entro breve termine;

Considerato che, una volta operata la ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del TUSP, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, di effettuare annualmente con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visto l'art. 26, comma 11, del TUSP che stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Atteso che oggetto della ricognizione periodica sono:

- le partecipazioni dirette;
- le partecipazioni indirette, se la partecipazione è detenuta per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUSP, in primo luogo le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, come di seguito descritte:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto

legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Considerato che devono essere invece alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, indicate all'art. 20, comma 2, del TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, e che quindi;

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, sopra descritte;

b) partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ai sensi dell'art. 26, comma 12-*quinquies*, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);

e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela ed alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da parte delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Dosolo alla data del 31 dicembre 2017, come risultante dal Provvedimento di razionalizzazione periodica, allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), il Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Dosolo alla data del 31 dicembre 2017, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, il quale riporta gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni, che si sintetizzano nel prospetto che segue:

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Mantenimento della partecipazione	
Gal Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%	Mantenimento della partecipazione	
Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L.	01282280195	0,9346%	Recesso deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 33 del 17/11/2016	Quota di partecipazione da liquidare
S.i.e.m. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.	80018460206	0,8495%	Mantenimento della partecipazione	
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. – G.I.S.I. S.p.A.	92001020202	12,475%	Messa in liquidazione della società	
Territorio Energia Ambiente S.p.A. –	01838280202	0,0021%	Mantenimento della partecipazione	

2. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia ed alle società partecipate dal Comune di Dosolo, oggetto della ricognizione periodica;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di procedere alla comunicazione degli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP attraverso l'applicativo "Partecipazioni" sul portale online del Dipartimento del Tesoro, a norma dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
5. di incaricare i competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del documento approvato sul sito internet istituzionale del Comune di Dosolo nella sezione "Amministrazione Trasparente";
6. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 -comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA